

## **Regione Piemonte**

**S.O.C.**

### **GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA**

**Direttore dott. Federico Bonisoli**

<b>O G G E T T O</b>	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO MEDIANTE PRESTAZIONI DI PROFILO O.S.S. (OPERATORI SOCIO SANITARI) NEI CONFRONTI DEGLI ASSISTITI RICOVERATI PRESSO L' HOSPICE SAN ROCCO DI VERBANIA INTRA - RISOLUZIONE CONTRATTUALE NEI CONFRONTI DITTA AGGIUDICATARIA ED AFFIDAMENTO A DITTA SECONDA CLASSIFICATA.
--	---

# DETERMINAZIONE N. 358 del 19/3/2015

## AUTORIZZAZIONE BUDGET

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

SUB \_\_\_\_\_ Spesa prevista \_\_\_\_\_

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla Macrostruttura Distretto di Verbania.

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a Bilancio derivanti dal provvedimento.

19 marzo 2015.

Il Direttore S.O.C. Gestione delle  
Forniture e della Logistica  
Responsabile del Procedimento  
(dott. Federico Bonisoli)

# **DETERMINAZIONE N. 358 del 19/3/2015**

## **IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA**

Premesso che con determinazione n. 1300 del 30 ottobre 2014 era stato disposto l'affidamento del servizio di assistenza e supporto mediante prestazioni di profilo o.s.s. (operatori socio sanitari) nei confronti degli assistiti ricoverati presso l' Hospice San Rocco di Verbania Intra, per il periodo 1° dicembre 2014 – 30 novembre 2015, nei confronti della ditta SOLARIS Società Cooperativa Sociale di Carpi (MO).

Dato atto che, nell'ambito della suddetta procedura di gara, la predetta ditta ha dichiarato, con autocertificazione in data 20 marzo 2014, di non trovarsi in alcune delle situazioni per le quali è prevista l'esclusione dalla partecipazione ad appalti dall'art. 38 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: quanto dichiarato è risultato confermato dalla documentazione pervenuta in ambito PASSOE.

Peraltro, in data 17 febbraio 2015 è pervenuta segnalazione da parte di Organizzazione Sindacale CISL che, oltre ad una serie di presunti inadempimenti contrattuali nei confronti dei lavoratori adibiti al servizio, allegava documentazione da cui la predetta ditta risultava essere stata sottoposta a risoluzione contrattuale per inadempimento relativamente ad un'aggiudicazione in essere presso il Comune di Arcore già nel dicembre 2013.

Con nota prot. n. 15483 del 20 febbraio 2015 è stato chiesto alla ditta di cui trattasi i chiarimenti del caso relativamente alla risoluzione sopra citata.

La ditta SOLARIS Società Cooperativa Sociale ha riscontrato con nota prot. n. 351/15 UA-JT del 24 febbraio 2015 (prot. arrivo n. 16582 del 24 febbraio 2015), inviando ulteriore documentazione.

Dall'esame del complesso della documentazione pervenuta è risultato quanto segue:

- la ditta SOLARIS Società Cooperativa Sociale era risultata aggiudicataria del servizio di Centro Diurno Integrato per Anziani da parte del Comune di Arcore, come da determinazione n. 143 del 8 maggio 2013;
- successivamente, con deliberazione G.M. n. 204 del 18 dicembre 2014, il Comune di Arcore ha disposto la risoluzione contrattuale per gravi inadempimenti contrattuali;
- la ditta SOLARIS Società Cooperativa Sociale ha presentato ricorso al T.A.R. Lombardia avverso la decisione del Comune di Arcore, ma il relativo procedimento risulta ad oggi ancora pendente e, avendo negato il T.A.R. medesimo alcun provvedimento cautelare, la risoluzione contrattuale appare pienamente operativa nel mondo del diritto. Parimenti la suddetta ditta ha citato il Comune di Arcore presso il Tribunale di Monza nell'ambito di una causa civile per danni, come da atto di citazione in data 17 febbraio 2014, ma anche di tale procedimento non risulta l'avvenuta conclusione;

## DETERMINAZIONE N. 358 del 19/3/2015

- successivamente la ditta SOLARIS Società Cooperativa Sociale è risultata aggiudicataria del servizio triennale di gestione di una residenza temporanea notturna (ROSTOM) presso il Comune di Bologna, indetta con determinazione dirigenziale n. 53670/2014 del 3 marzo 2014;
- contro tale aggiudicazione hanno proposto ricorso al T.A.R. Emilia Romagna due ditte partecipanti alla predetta gara del Comune di Bologna, adducendo, tra l'altro, che la ditta SOLARIS Società Cooperativa Sociale avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, non avendo segnalato in sede di gara l'avvenuta risoluzione contrattuale da parte del Comune di Arcore, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 38, 1° comma, lett. f), D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il T.A.R. Emilia Romagna, I Sezione, con sentenza n. 1041 del 30 ottobre 2014, ha accolto il ricorso sopra citato ed ha disposto l'esclusione della ditta SOLARIS Società Cooperativa Sociale dalla gara per la gestione del ROSTOM, sancendo, tra l'altro, quanto segue:

*“ . . . (Omissis) . . . l'art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006, impone, a pena di esclusione, la dichiarazione di pregresse risoluzioni contrattuali anche se relative ad appalti affidati da altre stazioni appaltanti e richiede che a detta dichiarazione in ogni caso l'offerente provveda, per spettare all'Amministrazione la valutazione, caso per caso, della gravità dell'errore professionale, con esclusione di qualsiasi "filtro" del concorrente in sede di domanda di partecipazione;*

*che non rileva, poi, l'insussistente annotazione del fatto nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del d.lgs. n. 163 del 2006, limitando la norma ad altri casi l'imprescindibilità di tale presupposto formale, ed operando quindi quell'annotazione una mera forma di pubblicità di per sé non ostante ad una diversa valutazione in concreto della stazione appaltante circa la rilevanza dei precedenti atti di risoluzione contrattuale;*

*che non è neppure necessario, peraltro, che le pregresse infrazioni siano state oggetto di accertamento in sede giurisdizionale, ma è sufficiente il fatto storico della risoluzione del contratto . . . (Omissis) . . . ”;*

- il Consiglio di Stato, Sezione V, con ordinanza n. 9617 del 16 dicembre 2014, ha respinto l'istanza cautelare avanzata dalla ditta SOLARIS Società Cooperativa Sociale avverso la predetta sentenza del T.A.R. Emilia Romagna.

In considerazione di quanto sopra esposto risulta evidente che la ditta SOLARIS Società Cooperativa Sociale, anche nella procedura di gara relativa al servizio in oggetto, ha omesso di segnalare all'A.S.L. VCO l'avvenuta risoluzione contrattuale (avvenuta solo tre mesi prima) da parte del Comune di Arcore, con ciò privando l'A.S.L. medesima di un importantissimo elemento di valutazione circa il possesso dei requisiti di ammissibilità alla partecipazione alla gara.

## **DETERMINAZIONE N. 358 del 19/3/2015**

Come ulteriore conseguenza – ed in conformità all’indirizzo giurisprudenziale espresso dal T.A.R. Emilia Romagna – si rende necessario procedere alla risoluzione contrattuale nei confronti della predetta ditta SOLARIS Società Cooperativa Sociale.

Infine, coerentemente con l’orientamento giurisprudenziale sopra evidenziato, si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi nei confronti della 2° classificata nella procedura di gara, individuata nella ditta Società Cooperativa Sociale XENIA, Via Palestro, 23, 28921 Verbania Intra, la quale, contattata con nota prot. n. 20917 del 10 marzo 2015, ha positivamente riscontrato all’ipotesi di subentro contrattuale alle condizioni offerte in sede di gara, come da nota prot. n. 51 del 10 marzo 2015 (prot. arrivo n. 21656 del 11 marzo 2015).

In virtù dell’autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali.

### **DETERMINA**

1. di disporre, per i motivi in premessa esposti, nei confronti della ditta SOLARIS Società Cooperativa Sociale, Via Cornelio Tacito, 8, Carpi (MO), la risoluzione contrattuale relativamente al servizio di assistenza e supporto mediante prestazioni di profilo o.s.s. (operatori socio sanitari) nei confronti degli assistiti ricoverati presso l’Hospice San Rocco di Verbania Intra per periodo 1° dicembre 2014 – 30 novembre 2015, a suo tempo aggiudicato con determinazione n. 1300 del 30 ottobre 2014, con decorrenza dal 1° maggio 2015 (ultimo giorno lavorativo 30 aprile 2015).
2. di segnalare quanto disposto con il presente provvedimento all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) al fine della valutazione, di sua competenza, circa l’iscrizione della notizia nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, gestito dalla medesima.
3. di affidare il servizio di cui trattasi alla ditta Società Cooperativa Sociale XENIA, Via Palestro, 23, 28921 Verbania Intra, risultata 2° nella gara di cui trattasi, per il periodo 1° maggio 2015 – 30 aprile 2016, dando atto che il costo orario omnicomprensivo del servizio risulta essere di euro 17,50, al netto di I.V.A.
4. di dare confermare che per la copertura finanziaria dell’onere di spesa, relativo al corrente anno, discendente dall’assunzione del presente provvedimento e valutato in presunti euro 104.160,00 (IVA inclusa), potrà farsi fronte avvalendosi delle sotto segnata autorizzazione, a suo tempo assunta per analogo titolo di spesa ed iscritta al riportato conto del Conto Economico Esercizio 2015

CONTO : 3 10 10 14

Autorizzazione n. 20 sub impegno n. 70 Distretto di Verbania;

che presenta sufficiente disponibilità, mentre per quanto concernerà l’anno 2016, interessato stante la validità temporale dell’aggiudicazione disposta, occorrerà provvedervi con successivo e separato provvedimento.

## **DETERMINAZIONE N. 358 del 19/3/2015**

5. di dare atto che la comunicazione formale del presente provvedimento all'affidataria tiene luogo, a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile.
6. di confermare che la gestione del rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento, compresi gli adempimenti di controllo e contabili, sono demandati al Direttore Macrostruttura Distretto di Verbania, già precedentemente individuata quale Struttura afferente.
7. di dare mandato mandato alla S.O.C. Affari Generali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 10/1995.

**Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.**

Data, 19 marzo 2015

Il Direttore S.O.C. Gestione delle  
Forniture e della Logistica  
Responsabile del Procedimento  
(dott. Federico Bonisoli)

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE  
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**

---

## DETERMINAZIONE N. 358 del 19/3/2015

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO ([www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

<input type="checkbox"/>	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM	<input type="checkbox"/>	MED. COMP	<input type="checkbox"/>
	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input type="checkbox"/>	FL	<input type="checkbox"/>
	DIST. 0	<input type="checkbox"/>	F	<input checked="" type="checkbox"/>	REF	<input type="checkbox"/>
X	DIST. V	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	ITB	<input type="checkbox"/>
	DIST. D	<input checked="" type="checkbox"/>	LP	<input type="checkbox"/>	ICT	<input type="checkbox"/>
	ML	<input type="checkbox"/>	AG	<input type="checkbox"/>	DIP TECNICO AMMVO	<input type="checkbox"/>
	MED URG	<input type="checkbox"/>	BC	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	SITRPO	<input type="checkbox"/>	RU	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>